

BOLLA “*DUM LEVAMUS*” DI APPROVAZIONE

DELL’ORDINE DEI SERVI DI SANTA MARIA DI PAPA BENEDETTO XI

11 FEBBRAIO 1304

L'11 febbraio 1304, **papa Benedetto XI**, scriveva "*ai dilette figli, il Generale e tutti i Priori e Frati dei Servi di santa Maria, dell'Ordine di Sant'Agostino*". Con questo documento, meglio noto come la **Bolla "*Dum Levamus*"**, la Santa Sede approva in maniera definitiva l'Ordine dei Servi di Maria.

Terminava così un trentennio di incertezza per il futuro dell'Ordine, iniziato nel 1274 in seguito alle decisioni del *Concilio Lionese II* riguardo agli Ordini Religiosi e alla loro soppressione. Con la "*Dum Levamus*" veniva ricompensata l'opera portata avanti da *San Filippo Benizi*, come priore generale, e dai suoi successori, *Lottarigo della Stufa* e *Andrea Balducci*, per il definitivo riconoscimento dell'Ordine.

Testo in lingua Italiana

BENEDETTO vescovo, servo dei servi di Dio, ai dilette figli, il Generale e tutti i Priori e Frati dei Servi di santa Maria, dell'Ordine di Sant'Agostino, salute e apostolica benedizione.

MENTRE LEVIAMO intorno i nostri occhi e, secondo il dovere dell'ufficio pastorale contempliamo ovunque il gregge del Signore, senza nostro merito, a Noi affidato, volentieri, per quanto c'è permesso dall'Alto, impieghiamo la nostra vigile cura allo scopo che i cultori della vigna del Signore, Dio degli Eserciti, così lavorino alla propria salute, in modo che la stessa vigna, diffondendo lontano i suoi tralci, produca con abbondanza frutti di bene.

Ma quantunque siano oggetto dell'Apostolica sollecitudine tutte i cultori suddetti, cioè tutte le persone ecclesiastiche, è conveniente che ci occupiamo con tanto maggior impegno dei Religiosi, i quali, disprezzate le lusinghe del mondo, sono del continuo piamente impegnati nelle contemplazione delle cose celesti; in quanto che essi, in utilità della religione, debbono favorirsi con più copiosi aiuti Apostolici.

Ed invero, voi professate ed osservate la Regola di Sant'Agostino, approvata dalla Sede Apostolica, e, per l'affetto di devozione che nutrite verso la gloriosa beata Vergine Maria, vi prendeste il Nome da lei, chiamandovi umilmente Servi della stessa Vergine; voi, fino ad ora avete lodevolmente osservato e anche ora osservate la medesima Regola, secondo le pie ed oneste disposizioni delle *vostre Costituzioni, edite ad onore della stessa Vergine*.

A voi inoltre, con speciali privilegi, la detta Sede Apostolica concesse: di poter celebrare il Capitolo Generale ed in esso eleggere il prior Generale il quale possa liberamente correggere i religiosi dell'Ordine a compiere anche tutto il resto che spetta al suo ufficio; e di più vi concesse di poter ricevere per la sepoltura quanti la avessero eletta presso i vostri luoghi.

Dalle quali cose apparisce chiaramente come il detto vostro Ordine risulti in qualche modo già confermato dalla medesima Sede Apostolica.

Noi però, che ben volentieri prendiamo occasione di dimostrare, come possiamo, *la nostra devozione verso la stessa Vergine nostra Signora*, non volendo che alcuno contro di voi e contro il vostro Ordine possa tentar qualche cosa in vostro danno, come se esso

non avesse la piena fermezza dell'approvazione Apostolica, a fin di togliere dagli animi di tutti ogni dubbio ed esaudire le vostre suppliche, espressamente con autorità Apostolica, confermiamo e approviamo la vostra Regola e le sue Costituzioni, la rafforziamo con l'ausilio della presente scrittura, e concedendovela, decretiamo che essa debba esser sempre da voi inviolabilmente osservata per ogni tempo futuro.

A nessuno dunque sia lecito non tener conto di questa nostra pagina di conferma, di approvazione, di concessione, di decreto; ovvero, con ardire temerario, di contraddirla.

Se qualcuno poi presumesse di tentar questo, sappia di esser incorso nell'ira di Dio onnipotente e dei suoi Apostoli Pietro e Paolo.

Data dal Laterano, l'11 febbraio (1304), dell'anno primo del Nostro Pontificato.

Testo in lingua Latina

BENEDICTUS episcopus, servus servorum Dei. Dilectis filiis Generali et universis Prioribus et Fratibus Servorum Sancte Marie, Ordinis sancti Augustini, salutem et Apostolicam benedictionem.

DUM LEVAMUS in circuitu oculos nostros, et gregem dominicum Nobis, licet immeritis, divina dispositione commissum undique, iuxta pastoralis officii debitum, contemplamur, vigilem, quantum Nobis ex Alto permittitur, curam libenter impedimus, ut cultores vinee Domini Dei Sabaoth sic cultui salutis intendant quod eadem vinea palmites diffusos extendens, salutarium producat fructum ubertatem.

Et licet erga singulos cultores huiusmodi, personas videlicet ecclesiasticas, Apostolica sollicitudo versetur, erga tamen viros religiosos, qui contemplationi celestium, mundanis relegatis illecebris, pie vite studio sine intermissione desudant, eo propensioem nos decet diligentiam adhibere, quo ipsi pro religionis favore sunt amplius Apostolicis presidiis confovendis.

Sane vos, qui Ordinem sancti Augustini, per Sedem Apostolicam approbatum, profiteamini et servatis, ex devotionis affectu, quem geritis ad beatam Mariam Virgimen gloriosam, assumpsistis vobis vocabulum ab eadem, vos Servos eiusdem Virginis humiliter nominando, dictumque Ordinem sancti Augustini nichilominus iuxta pias et honestas institutiones vestre Regule, in honorem ipsius Virginis editas, laudibiliter servastis hactenus et servatis; ac vobis, per specialia privilegia, dicta Sedes indulget quod celebrare possitis Capitulum Generale, ac in eodem Capitulo Priorem vobis Generalem eligere, qui in fratres vestri Ordinis correctionem et alia, que ad suum spectant officium, libere valeat exercere; quodque ad sepulturam possitis recipere illos qui apud loca vestra elegerint sepeliri.

Ex quibus clare inspicientibus satis innuitur dictam vestram Regulam per eandem Sedem existere quodammodo confirmatam.

Nos autem, qui ad Virginem ipsam Dominam nostram libenter devotionem quam possumus exhibemus, nolentes quod aliquis contra vos, et regulam ipsam quicquam possit detractionis impingere, quin eadem Regula plenam habeat Apostolici muniminis firmitatem, ad omnem hesitationis materiam circa hec de quorumvis animis amovenda, vestris supplicationibus inclinati, Regula et eius institutiones predictas expresse Auctoritate Apostolica confirmamus et etiam approbamus, et presentis scripti patrocinio communimus, eamque vobis concedimus, decernentes ipsam per vos fore perpetuis temporibus inviolabiliter observandam.

Nulli ergo omnino hominum liceat banc paginam nostre confirmationis, approbationis, concessionis et constitutionis infringere, vel ei, ausu temerario, contraire.

Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius, se noverit incursurum.

Datum Laterani, III idus Februarii pontificatus Nostri anno primo.